

- 7) **Identificazione** – Indicare o il numero del microchip inserito nell'esemplare o Indicare il numero dell'anello inamovibile, seguito dalle lettere dx se applicato all'arto destro, o sx se applicato all'arto sinistro (solo in caso di esemplari vivi di specie animali), o il numero di targhette identificative.
- 8) **Quantità** = Indicare la quantità
- 9) **Rif. Carico** = Indicare il numero di riferimento del registro di carico
- 10) **Causa uscita** – Indicare la causa di cessazione del possesso dell'esemplare:
- A = morte
  - B = vendita
  - C = affidamento
  - D = fuga (solo in caso di specie animali)
  - E = furto
- 11) **Documento di Uscita** – Indicare la tipologia del documento di uscita
- A = fattura
  - B = contratto di affidamento
  - C = cessione gratuita
  - D = donazione
  - E = altro
- 12) **Luogo di uscita** = Indicare la struttura di destinazione dell'esemplare; nel caso di fuga o furto barrare la casella.
- 13) **Impianto** = Solo per le specie di Allegato A. Se la propagazione non è avvenuta attraverso acquisto ma attraverso propagazione artificiale la colonna va compilata nella parte (a) al momento della semina o del taleggio indicando il numero dei semi/talee utilizzati e nella parte (b) va compilata dopo un anno dalle precedenti operazioni indicando il numero di piante effettivamente ottenute. Le piante morte saranno indicate nel registro di scarico.

01A2221

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 febbraio 2001.

Inserimento della società Lucense, in Lucca, tra gli enti autorizzati ad effettuare le prove tecniche stabilite dal decreto ministeriale 23 maggio 1985.

### IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile, in data 23 maggio 1985, recante le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile, in data 14 maggio 1990, recante le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 21 luglio 1995, che ha apportato modifiche al predetto decreto 23 maggio 1985;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 7 novembre 1995, con il quale il Comandante generale delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;